



REGIONE TOSCANA

Oggetto:

DCM 03/11/2023 - OCDPC n. 1037 del 05/11/2023 - Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato. Disposizioni in merito allo smaltimento dei rifiuti.

Gestione Commissariale: Eventi calamitosi, dal 2 novembre 2023, nelle province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Prato

Direzione Proponente: DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

Dirigente Responsabile: Edo BERNINI

Pubblicità / Pubblicazione: Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

ALLEGATI N°0

ATTI COLLEGATI N°0

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 42 Dlgs 33/2013

IL COMMISSARIO DELEGATO

VISTO il Decreto legislativo n.1/2018 “Codice della Protezione civile” e ss.mm.ii.;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023 con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato;

VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1037 del 5 novembre 2023 recante “*Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato*”;

VISTO l’articolo 1 della suddetta OCDPC n. 1037/2023 che dispone al comma 1 la nomina del Presidente della Regione Toscana a Commissario delegato per fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi calamitosi sopra richiamati;

CONSIDERATO che:

- gli eccezionali eventi meteorici in rassegna hanno determinato una situazione di estrema gravità nei territori colpiti dal maltempo che ha provocato (anche a seguito della caduta di alberi e pali) danni ad edifici, infrastrutture ed al suolo, con il rischio di gravi conseguenze relative all’ambiente e alla salute pubblica;
- sulla base di una prima ricognizione dello stato dei luoghi sussiste la necessità di provvedere con la massima tempestività alla rimozione dei rifiuti derivanti dai suddetti eventi meteorici eccezionali, affinché sia assicurato il ritorno a livelli di sicurezza e a condizioni di vita normali;
- durante le prime fasi di intervento emergono ulteriori esigenze relativamente alla gestione dei rifiuti al fine di velocizzare gli interventi di ripristino alle normali condizioni di viabilità per l’accesso alle aree interessate ancora dalla permanenza di fango, detriti, acque di stagnazione dell’evento alluvionale;

RICHIAMATA l’ordinanza del Presidente della Giunta regionale del 3 novembre 2023 n. 4 con la quale, in riferimento all’evento emergenziale in rassegna e nelle more del riconoscimento dello stato di emergenza di rilievo nazionale, tenuto conto della situazione di estrema gravità occorsa sul territorio regionale, sono state fornite le prime indicazioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall’evento alluvionale eccezionale in argomento, al fine di iniziare quanto prima tutte le attività di ripristino delle condizioni viarie e delle strutture edilizie e civili colpite direttamente dall’alluvione, ai sensi dell’art 191 del D.lgs 152/2006;

RITENUTO di confermare ed estendere alla presente gestione commissariale quanto già disciplinato con la suddetta ordinanza n. 4 del 3/11/2023;

RITENUTO altresì necessario, al fine di risolvere alcune criticità relative alla gestione dei rifiuti ed evitare conseguenti danni alla salute ed all’ambiente, adottare ulteriori disposizioni ad integrazione e chiarimento della citata ordinanza n. 4/2023, in particolare in merito alla:

- gestione dei sedimenti, tra cui acque di stagnazione, acque fangose e limi, non contaminati presenti nelle aree interessate dall’evento alluvionale;
- gestione dei fanghi palabili differenziando quelli prodotti dagli interventi di ripristino degli edifici da quelli relativi a interventi sui depositi delle infrastrutture viarie, altre superfici e corsi

d'acqua naturali nonché canali artificiali, indicandone procedure di gestione e recupero purché non vi sia frammisto materiale di altra natura;

- agevolare il servizio di raccolta e allontanamento di rifiuti indifferenziati di cui il gestore ritenga non sia possibile procedere ad una lavorazione per il recupero anche parziale, ma si possa procedere direttamente all'invio a destinazione finale di termovalorizzazione o discarica, senza pretrattamento, al fine di accelerare e rendere efficienti le operazioni di ripristino dei luoghi;
- consentire gli accessi di rifiuto speciale alluvionato prodotto dagli interventi di ripristino dei luoghi a seguito dell'evento calamitoso, alle discariche per rifiuti speciali del territorio regionale, subordinatamente al conferimento dei rifiuti urbani di cui al punto 1) di cui all'Ordinanza n. 4/2023. Rimane vincolante la salvaguardia della sostenibilità ambientale per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità al conferimento di rifiuto speciale rispetto alle autorizzazioni e alla sua classificazione di pericolosità, indipendentemente dalle quantità giornaliere e annue autorizzate nonché dai codici EER di codifica del rifiuto;
- assicurare che il rifiuto speciale alluvionato venga gestito separatamente dal rifiuto urbano alluvionato;

Visti

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" ed in particolare gli artt 185, c 3 e 191 ;

- il Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti";

DATO ATTO che il presente atto è stato condiviso con ARPAT quale organo tecnico della Regione in merito alle conseguenze ambientali del presente provvedimento;

PRESO ATTO che con ODS n. 699 del 12 ottobre 2023, il Direttore della Direzione Ambiente ed Energia Edo Bernini ha individuato come suo sostituto per il periodo di ferie a partire dal 13 ottobre 2023 Andrea Rafanelli;

ORDINA

per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:

1) in via generale e in coerenza con quanto previsto dall'art. 185, comma 3, del d.lgs. 152/06, fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative comunitarie specifiche, sono esclusi dall'ambito di applicazione della parte quarta (norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati) i "sedimenti" (con cui si intende indicare le acque di stagnazione, acque fangose e limi derivanti da eventi meteorici) dovuti agli effetti degli eventi alluvionali, provenienti da edifici pubblici e privati (escluse le aree produttive), qualora gli stessi non siano stati a contatto con materiali inquinanti, gestiti nell'immediatezza degli eventi e secondo le modalità ritenute più celeri ed opportune, al fine di ripristinare il ritorno alle ordinarie modalità di vita ed alla riduzione degli effetti degli stessi; in quanto non pericolosi in ragione della loro provenienza, possono essere reimmessi in punti del reticolo idrografico individuati dal gestore del servizio idrico sentiti l'autorità idraulica e i Comuni, al fine di non pregiudicarne l'efficienza idraulica.

Tale disposizione si riferisce esclusivamente ai sedimenti nei quali non sia visivamente presente altro materiale frammisto e in assenza di potenziale contaminazione sulla base delle informazioni fornite dal possessore; l'operazione di raccolta e gestione degli stessi, in accordo con il Comune territorialmente competente, è coordinata dalla società di gestione del servizio idrico che individua l'operatore;

2) di integrare quanto stabilito ai Punti 1) e 19) della ordinanza n. 4/2023 specificando che:

- i fanghi palabili prodotti dagli interventi urgenti in argomento su edifici pubblici e privati e su aree produttive sono soggetti alle disposizioni di cui al punto 5) della richiamata ordinanza,
- i fanghi palabili ottenuti dagli interventi di ripristino effettuati sui corsi d'acqua oppure dal ripristino della funzionalità delle infrastrutture viarie e/o comunque prodotti dal ripristino di altre aree, ed in cui visivamente non risulta frammisto materiale di altra natura, sono gestiti nel rispetto delle indicazioni di cui al punto 19) della richiamata ordinanza.

Per una migliore gestione dei fanghi palabili prodotti dal ripristino degli interventi urgenti da edifici pubblici e privati e aree produttive si specifica che possono essere individuati dai Comuni più punti di raggruppamento distribuiti sul territorio comunale al fine di rendere più efficienti le fasi di raccolta e gestione;

3) di integrare quanto già indicato al punto 5) dell'ordinanza n. 4/2023 relativamente alla gestione di rifiuto indifferenziato di cui il gestore del servizio valuti la impossibilità tecnica di poterlo inviare a recupero; in tal caso, al fine di rendere più veloce ed efficiente il servizio di raccolta e allontanamento dei rifiuti, il gestore può procedere al conferimento diretto presso l'impianto di destinazione finale di termovalorizzazione oppure di discarica, senza pretrattamento;

4) che gli impianti di termovalorizzazione e discarica presenti sul territorio regionale concorrano tutti a dare prioritariamente risposta alle esigenze di trattamento finale dei rifiuti generati dagli interventi dei territori alluvionati individuati al punto 1) dell'ordinanza n. 4/2023 in esito alla gestione ed indicazione dell'ordinanza n. 4/2023, consentendo il conferimento dei rifiuti dai gestori del servizio dei territori alluvionati o da società da loro delegate derogando, ove necessario, al vincolo di provenienza territoriale. Si specifica che il rifiuto conferito ai termovalorizzatori e alle discariche è quello di cui il gestore del servizio pubblico ha già reputato non ulteriormente trattabile al fine dell'invio di frazioni al recupero di materia nel rispetto di quanto indicato ai punti 5) dell'ordinanza n. 4/2023 e al punto 3) del presente provvedimento. I gestori degli impianti di termovalorizzazione e delle discariche devono mantenere una contabilità degli accessi e relativi quantitativi di rifiuto conferito nel regime della presente ordinanza.

Per quanto riguarda gli impianti di termovalorizzazione il conferimento avviene nel rispetto delle possibilità di capacità di trattamento termico residuale rispetto al programma di conferimento e nel rispetto delle disposizioni autorizzative.

Per quanto riguarda le discariche autorizzate al conferimento di rifiuto speciale del territorio regionale, esse forniscono altresì risposta alle richieste di smaltimento del rifiuto speciale alluvionato inoltrato dalle attività produttive dei territori interessati dall'emergenza. Il conferimento presso la discarica deve avvenire nel rispetto di quanto disciplinato dal D.Lgs 36/2003 così come integrato dal D.Lgs 121/2020 nonché dai criteri di ammissibilità del rifiuto indicati nelle autorizzazioni vigenti.

Nel rispetto di quanto già indicato al punto 13) dell'ordinanza n. 4/2023 le quantità conferite di rifiuto prodotto dalle attività di ripristino dei luoghi interessati dai fenomeni in argomento esulano dai quantitativi giornalieri e annuali autorizzati; le discariche autorizzate al trattamento di rifiuti speciali possono altresì dare risposta al conferimento dello stesso rifiuto speciale prodotto dagli interventi in argomento derogando ai codici EER dei rifiuti autorizzati, ma rimane vincolante l'ammissibilità all'impianto rispetto alle caratteristiche di ammissibilità chimico-fisica nonché del rispetto della classificazione di pericolosità;

5) che il rifiuto speciale alluvionato venga gestito separatamente dal rifiuto urbano alluvionato;

6) la presente ordinanza ha efficacia per un periodo pari a tre mesi;

7) di comunicare la presente ordinanza, ai sensi dell'articolo 191 decreto legislativo 152/2006, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministro della salute, al Ministro delle imprese e del made in Italy, alle Prefetture;

8) di comunicare inoltre la presente ordinanza ai Comuni, alle Province, ad Arpat direzione centrale, Ausl nonché ai concessionari del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e del servizio idrico integrato e ai gestori degli impianti di termovalorizzazione e di discarica ubicati nel territorio della Regione Toscana;

9) di comunicare altresì la presente ordinanza al Dipartimento della Protezione Civile e di pubblicarla, ai sensi dell'art. 42 D.lgs. 14/03/2013 n. 33, nel sito www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente alla voce Interventi straordinari e di emergenza.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Burt ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 23/2007.

Il Commissario delegato
Eugenio Giani

Il Direttore f.f.
Andrea Rafanelli